

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI"

Articolo 1 - E' costituita l'"ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI-ARCHIVIO STORICO SINDACALE", con sede in Torino, via Madama Cristina 50.

L'"Associazione culturale Vera Nocentini", originariamente costituita con la denominazione impropria di "Fondazione culturale Vera Nocentini" è un'associazione non lucrativa di utilità sociale e pertanto nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione sarà fatto uso della locuzione "ONLUS".

Articolo 2 - L'Associazione, che opera esclusivamente a livello regionale, persegue finalità di solidarietà sociale e nello specifico si propone di:

- a) reperire ed archiviare ogni tipo di documento sui problemi del movimento operaio e contadino con particolare riguardo alla provincia di Torino e raccogliere testimonianze orali e scritte di militanti, nell'intento di salvaguardare il patrimonio culturale, tutelato dall'articolo 5 dello statuto della Regione Piemonte;
- b) costituire un'emeroteca, che raccolga riviste di carattere sindacale italiane e straniere, allo scopo di fornire un servizio specializzato a studiosi e operatori sindacali;
- c) attuare iniziative culturali volte a utilizzare il materiale raccolto, promuovendo ricerche individuali e collettive, pubblicazioni, convegni e dibattiti; esercitare l'attività di edizione di libri, riviste e periodici ceduti prevalentemente ai propri associati o gratuitamente ad Enti o Istituzioni aventi finalità culturali;
- d) favorire l'istruzione e l'educazione dei lavoratori, nonché l'effettiva attuazione dei valori del lavoro che la costituzione pone alla base della Repubblica Italiana.

A questi fini l'Associazione collabora con enti pubblici e privati interessati alle stesse materie.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione delle attività direttamente connesse.

Articolo 3 - L'Associazione acquisisce archivi e fondi commessi da associazioni, gruppi e privati.

Articolo 4 - L'accesso all'Associazione è libero. La Consultazione è disciplinata dalle norme dell'apposito regolamento.

Articolo 5 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di dotazione originario dei soci e dai successivi incrementi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti.

L'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con le strutture sindacali di ogni livello per l'attività di ordinamento, conservazione e valorizzazione dei fondi archivistici delle stesse strutture.

Articolo 7 - L'Assemblea è composta dagli associati fondatori e da quelli cooptati.

Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione.

Sono associati cooptati le persone fisiche ed i rappresentanti di enti o di organizzazioni chiamati a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere ratificata dall'assemblea entro sei mesi. E' esclusa ogni forma temporanea di partecipazione all'Associazione.

Articolo 8 - Sono compiti dell'assemblea:

- a) - nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) - nominare il Collegio dei Revisori;
- c) - deliberare i bilanci annuali, le linee generali e programmatiche dell'Ente, i regolamenti, le modifiche dello Statuto. Queste ultime sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli associati;
- d) - deliberare in merito allo scioglimento eventuale dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti gli associati.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e ogni qual volta che ne faccia richiesta la maggioranza degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea, fatta eccezione per quelle relative all'approvazione delle modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione di cui ai precedenti punti c) e d), sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, anche membro del consiglio di amministrazione, con delega scritta. Non è possibile rappresentare più di cinque associati.

Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri, nominati dall'Assemblea.

Articolo 10 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è convocato in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza.

Articolo 11 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- b) delibera in materia di stato giuridico ed economico del personale, di assunzioni e licenziamenti del personale stesso;
- c) propone il numero ed i nominativi degli associati da cooptare;
- d) predispose annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo economico e finanziario;
- e) delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge e dalle disposizioni impartite dalle autorità competenti che non siano di competenza dell'Assemblea;
- f) ratifica le delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente.

Articolo 12 - Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione eleggerà altresì il Vice-Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esegue le delibere che il Consiglio di Amministrazione approva.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.

Articolo 13 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli esercita inoltre eventuali, specifiche funzioni delegategli dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio.

Articolo 13 bis - Il Direttore Scientifico, eletto dal Consiglio tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Egli elabora per il Consiglio proposte sui programmi dell'Associazione e ne coordina la attuazione; promuove iniziative atte a valorizzare il patrimonio dell'Associazione, ed esercita il coordinamento delle attività scientifiche e culturali.

Il Direttore Scientifico fa parte di diritto del Consiglio.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15 - L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione vanno impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - La quota o contributo associativo dei singoli associati è intrasmissibile.

Articolo 18 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n. 460/97 (riordino della disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Torino, 29 giugno 2009